

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 271

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, CASOLI, ZAPPASODI**
e **SELLITTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Assistenza previdenziale alle casalinghe

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro disegno di legge nasce dall'esigenza di individuare strumenti in grado di garantire anche alle persone che non hanno una posizione assicurativa obbligatoria, come le casalinghe, la costituzione di un fondo pensione con la raccolta di una parte del risparmio.

Nel quadro delle molteplici istanze e rivendicazioni volte a migliorare la condizione femminile, non si può omettere di prendere in considerazione anche la categoria alla quale statisticamente appartiene la maggioranza delle donne italiane: quella delle casalinghe.

Il nuovo diritto di famiglia ravvisa nel lavoro casalingo uno dei modi con cui la

donna contribuisce all'andamento economico della vita familiare e alla formazione del relativo patrimonio. A questo giusto, e peraltro recente, riconoscimento non fa riscontro alcuna forma di specifica tutela assicurativa.

La condizione della donna che lavora ha registrato un notevole passo in avanti negli ultimi anni. Invece, diversa è la situazione della donna casalinga perchè il suo lavoro, la sua funzione, pur essendo riconosciute in via di principio (parità dei sessi) e in via specifica (nuovo diritto di famiglia), nella sostanza non si sono concretizzate se non nel tentativo della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla «mutualità pensioni a favore delle casalinghe», successivamente discipli-

nata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964, n. 665.

Ma questa legge si fonda su principi di natura rigorosamente privatistica di stretta correlazione tra contributi e prestazioni: principi che le assicurazioni sociali obbligatorie avevano superato, in tutto o in parte, fin dal loro sorgere. Di più, questa particolare forma d'assicurazione si è rivelata sempre più anacronistica in parallelo con l'affermarsi dei principi di sicurezza sociale intesa come obbligo della collettività di garantire a tutti i cittadini un determinato *standard* di vita e al verificarsi di tutta una serie di eventi non dipendenti dalla volontà del singolo.

È chiaro che, secondo la disciplina attuale, la «mutualità pensioni» non ha motivo di esistere, mentre è sempre più sentita ed attuale l'esigenza di una tutela concreta di una categoria che conta ancora milioni di appartenenti.

La casalinga produce una quantità di servizi che costituiscono un contributo non solo per la famiglia ma anche al reddito nazionale in Italia, in particolare dove la donna si sobbarca non solo del lavoro domestico e della educazione dei figli, ma spesso della cura degli anziani, dei malati, anche a causa di carenze nelle strutture e nei servizi sociali.

Alcuni anni or sono un interessante studio ha valutato il reddito prodotto dalle casalinghe in lire 17.000 miliardi, vale a dire circa un terzo del reddito nazionale,

pari - all'epoca - a circa lire 50.000 miliardi.

Inoltre alcune sentenze, in relazione ad incidenti occorsi a casalinghe, hanno cominciato a precisare, ai fini del risarcimento del danno, il valore in termini monetari del loro lavoro compiuto. I prontuari di alcune compagnie di assicurazione lo valutano fino a 600.000 lire al mese e oltre. Vogliamo ricordare, infine, la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1976 che impegna i Paesi membri, fra cui l'Italia, a riconoscere il valore economico del lavoro casalingo. Ciò, ovviamente, perché se ne traggano le conseguenze.

Ecco perché crediamo necessario soprattutto operare affinché alle casalinghe sia assicurata una pensione nel quadro delle assicurazioni sociali.

In materia di pensione, il presente disegno di legge vuole:

a) garantire a tutte le cittadine la possibilità di costituirsi una pensione presso l'INPS, offrendo una reale possibilità quindi di scelta tra assicurazioni private e assicurazione pubblica;

b) riattivare il Fondo assicurazioni facoltative esistente presso l'INPS trasformandolo;

c) prevedere la messa in liquidazione del Fondo mutualità pensioni esistente presso l'INPS e attualmente riservato ad un numero modesto di casalinghe, con il trasferimento della gestione al Fondo assicurazioni pensioni alle casalinghe.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per «casalinghe» si intendono le donne che, non esplicando attività lavorativa dipendente od autonoma soggetta all'obbligo assicurativo, si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure domestiche presso le proprie famiglie.

Art. 2.

1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro gli infortuni è estesa alle casalinghe che non siano titolari di pensione diretta, nè titolari di altra posizione assicurativa in atto, sia in forma obbligatoria, sia in forma volontaria. L'obbligo assicurativo inizia al compimento del diciottesimo anno di età.

2. Per quanto non diversamente disposto dagli articoli da 3 a 19, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

1. È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro gli infortuni delle casalinghe con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

Art. 4.

1. Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato

esecutivo dell'INPS, è istituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

c) un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) il direttore generale dell'Istituto;

e) quattro rappresentanti delle casalinghe nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni femminili operanti a livello nazionale e più rappresentative.

2. Il presidente dell'Istituto può farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

3. I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Art. 5.

1. Spetta al comitato di vigilanza:

a) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla gestione e sulla liquidazione delle prestazioni;

b) decidere definitivamente in via amministrativa i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

c) formulare le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

d) esaminare i bilanci annuali della gestione;

e) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della gestione, che gli vengono

sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'INPS;

f) dare parere sulla misura dei contributi.

Art. 6.

1. Le funzioni dei sindaci della gestione sono esercitate dal collegio sindacale dell'INPS.

Art. 7.

1. Presso ogni sede provinciale dell'INPS è istituita una commissione provinciale per l'accertamento delle persone soggette all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge.

2. La commissione è composta di:

a) otto rappresentanti delle casalinghe, nominati dal prefetto su designazione delle associazioni femminili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

b) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

c) il direttore della sede provinciale dell'INPS, che la presiede.

3. La commissione provinciale dura in carica quattro anni. Delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

1. Spetta alla commissione provinciale:

a) provvedere all'accertamento dell'obbligo assicurativo delle persone soggette alle norme della presente legge;

b) provvedere alla compilazione degli elenchi trimestrali e a trasmetterli al comitato di vigilanza della gestione e alla sede provinciale dell'INPS;

c) provvedere alla cancellazione delle iscritte che hanno perduto la qualifica di casalinga, notificando il provvedimento alle interessate e al comitato di vigilanza.

Art. 9.

1. L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le assicurate, a norma della presente legge, è stabilita al compimento del sessantacinquesimo anno. I requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento della pensione di invalidità sono rispettivamente di quindici anni e centottanta contributi mensili.

2. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità si applica l'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.

Art. 10.

1. Il trattamento minimo di pensione per le iscritte alla gestione istituita dalla presente legge è il medesimo fissato per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. L'assicurata, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuta a comunicare all'INPS i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. La titolare di pensione è tenuta a comunicare all'Istituto medesimo, entro trenta giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

Art. 11.

1. Con il passaggio alla gestione casalinghe, per coloro che erano già iscritte nell'assicurazione facoltativa disciplinata dal titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e alla mutualità pensioni, cessa ogni diritto nei confronti delle due assicurazioni. I versamenti dei contributi che siano effettuati nelle due forme di assicurazione, successivamente al passaggio alla gestione casalinghe, sono privi di effetto.

2. L'importo dei versamenti viene rimborsato senza interessi.

Art. 12.

1. I contributi che risultino versati nell'assicurazione facoltativa e nella mutualità dalle casalinghe prima del passaggio alla gestione casalinghe sono utilizzati ai fini della pensione a carico di quest'ultima, purchè detti contributi non abbiano già dato luogo a liquidazioni di rendita vitalizia.

Art. 13.

1. Agli effetti dell'anzianità di iscrizione, le casalinghe provenienti o dalla assicurazione facoltativa o dalla mutualità pensioni si considerano iscritte alla gestione casalinghe dalla data del primo versamento nelle predette assicurazioni.

2. I contributi facoltativi e della mutualità pensione sono considerati equivalenti a tanti contributi mensili quanti ne risultano dalla divisione del loro importo complessivo per quello minimo mensile previsto all'articolo 9.

Art. 14.

1. Nei confronti della presente gestione sono estesi tutti i benefici e i privilegi fiscali ed economici previsti dalla legge tanto all'INPS quanto alle interessate.

Art. 15.

1. Le norme dell'articolo 9 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Art. 16.

1. A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 9, i contributi relativi all'anno 1993 direttamente all'INPS.

Art. 17.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più decreti legislativi intesi a prevedere le procedure mediante le quali sarà attuata la soppressione della gestione «Mutualità pensioni», le modalità per la gestione ad esaurimento e la valutazione, ai fini della presente assicurazione, dei versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa e volontaria e nella gestione mutualità pensioni, nonché di quelli a titolo di contribuzione figurativa.

Art. 18.

1. Alla copertura dell'onere derivante alla gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

a) un contributo base nella misura stabilita per la classe quarta della tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, maggiorata dello 0,5 per cento sulla retribuzione base per l'assicurazione infortuni;

b) un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilite nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 15.200 mensili. La misura del contributo, nonché l'aliquota da trasferire al fondo sociale potranno essere modificate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato di vigilanza della gestione in relazione al fabbisogno della gestione stessa determinato dalle risultanze del bilancio ed al fine di garantire un apporto al fondo sociale, in aggiunta del contributo dello Stato, che consenta nel quinquennio 1993-1997 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro gli infortuni, istituita dalla presente legge.